



# **COMUNE DI MORMANNO**

(Provincia di Cosenza)

## **REGOLAMENTO** **per l'istituzione della De.Co. (Denominazione Comunale)** **e concessione del marchio per il prodotto** **“BOCCONOTTO DI MORMANNO”**

## **Art.1- Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento ha per oggetto l'istituzione del marchio De.Co (Denominazione comunale) e la disciplina per l'attribuzione del marchio stesso relativamente al prodotto tradizionale denominato "Bocconotto di Mormanno"

Agli effetti del presente Regolamento si intende per: "**Denominazione Comunale**" (**De.Co.**), il Marchio Comunale di identità e promozione territoriale, attraverso il quale si attesta una relazione stretta tra la storia del territorio ed il prodotto conosciuto a livello locale. La Denominazione Comunale è la carta d'identità di un Prodotto, che ne certifica il luogo di "nascita" e/o "crescita".

## **Art.2- Finalità e titolarità del Marchio**

Il Comune di **MORMANNO** tutela e favorisce la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura generale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute su tutta la comunità.

A tal fine il Comune di **MORMANNO** provvede alla registrazione del Marchio collettivo d'ora in poi denominato "**De.Co. Bocconotto di MORMANNO**", in conformità alle diverse Norme e Leggi che supportano a diversi livelli la Denominazione Comunale.

Il Marchio è rappresentato da un Logo, indicato nel successivo Art. 3, quale simbolo di qualità e di garanzia.

## **Art.3- Descrizione del logo**

Il Logo è insieme verbale e figurativo ed è così costituito:

- a. Un'immagine circolare con l'acronimo "De.Co." di Denominazione Comunale, dove, all'interno della O, è racchiuso il Marchio "ASSOBIO – Q" di Qualità, dell'Associazione Scientifica Biologi Senza Frontiere di Cosenza (ASBSF).
- b. Lungo il contorno esterno dell'immagine, con inclinazione verso destra, è riportato il Nome del Comune, in formato stampato maiuscolo.
- c. Sotto l'immagine, per esteso, è riportato il nome del Prodotto/Servizio/Attività, in formato corsivo stampato minuscolo e iniziali maiuscole delle parole principali.
- d. Il colore verde di sfondo aggiunge significato ed emozione al disegno, evocando la vegetazione, la natura, la vita stessa, l'equilibrio e l'amore per il proprio territorio e per ciò che è racchiuso in esso.

## **Art. 4- Zona di Produzione o Erogazione del prodotto**

La zona di Produzione e Erogazione del Prodotto, considerato nel presente Regolamento, è relativa esclusivamente al territorio di MORMANNO.

## **Art. 5- Concessione e requisiti per l'uso del Marchio**

Il Comune concede in uso il Marchio a soggetti privati, società di persone, società di capitali, ditte individuali, consorzi, cooperative, da ora chiamati Concessionari.

Il Sindaco del Comune di Mormanno nomina una Commissione rappresentata da Sindaco o suo delegato, n. 1 Assessore comunale, rappresentanti di ASBSF - Associazione Scientifica Biologi Senza Frontiere, eventuale esperto e/o operatori del settore. La Commissione

approverà il Disciplinare di Produzione, che sarà vincolante per la concessione della De.Co. Funge da Segretario un dipendente dell'Amministrazione comunale.

L'uso del Marchio è concesso ai Concessionari, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati al successivo Art. 7.

#### **Art. 6 – Disciplinare di produzione**

Il Disciplinare di Produzione e di utilizzo del Marchio “De.Co. Bocconotto di MORMANNO” è lo strumento al quale devono attenersi le aziende che richiedono la concessione del marchio.

Il disciplinare fornisce le regole per la produzione del Bocconotto di Mormanno e ne garantisce le caratteristiche peculiari.

Il Comune di MORMANNO affida a componenti dell'Associazione Scientifica Biologi Senza Frontiere, l'incarico di redigere il Disciplinare di Produzione del Prodotto Bocconotto di Mormanno per il quale si richiede il Marchio De.Co.

#### **Art. 7 - Istituzione del Registro della De.Co. Bocconotto di Mormanno**

Il Comune si doterà di un Registro nel quale saranno iscritte le aziende che fanno richiesta di concessione del marchio “De.Co. Bocconotto di MORMANNO”, che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la DeCo sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare di produzione.

#### **Art. 8- Domanda di concessione in uso**

I Concessionari che intendono usare il Marchio devono presentare Domanda di concessione in uso e di iscrizione, nell'apposito Registro al Comune di Mormanno.

La domanda deve contenere i seguenti dati ed elementi:

- a. Le generalità del soggetto richiedente la concessione d'uso del Marchio (Denominazione, Indirizzo, Partita IVA, Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio);
- b. impegno a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co., le disposizioni del Regolamento comunale e il disciplinare di produzione approvato dal comune.
- c. Dichiarazione che nella produzione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- d. Una o più schede descrittive del prodotto, corredata da documentazione grafica e/o fotografica ritraente lo stesso per il quale si vuole apporre il Marchio;
- e. Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini dell'iscrizione nell'elenco e delle necessità istituzionali e di promozione del Marchio.

Il Comune di MORMANNO:

- a. Verifica che i Concessionari siano in possesso dei requisiti e siano in grado di rispettare le condizioni previste dal presente Regolamento, avvalendosi del supporto della commissione comunale;
- b. Svolge le attività istruttorie che ritiene opportune, anche mediante verifiche presso i soggetti richiedenti;
- c. Decide sulla Domanda entro 30 giorni dalla sua presentazione.

Completata l'istruttoria, il Comune di MORMANNO comunica al richiedente l'esito dell'esame della Domanda che può comportare:

- a. L'accoglimento e il conseguente inserimento del richiedente nell'elenco dei Concessionari e l'assegnazione del relativo numero di iscrizione;
- b. Il rigetto della domanda di iscrizione;
- c. Il rinvio ad un supplemento di istruttoria per l'acquisizione di dati ed elementi di valutazione mancanti o ulteriori.

I Concessionari iscritti nell'apposito Registro ricevono il Certificato d'uso del Marchio e un modello di bollino sul quale è raffigurato il Logo verbale e figurativo di cui all'Art. 3.

Il Logo deve essere esposto al di fuori dei locali che hanno ottenuto l'identificazione.

La denominazione e il Logo che identificano il prodotto sono di proprietà del Comune di Mormanno. È vietato qualsiasi utilizzo del Logo De.Co. che possa far supporre che altri prodotti qui non riconosciuti siano oggetto della relativa tutela.

È consentito l'uso del Logo De.Co. per “**BOCCONOTTO DI MORMANNO**”, su carta intestata, locandine, cartellonistica, pubblicità, portale internet della Ditta che ha ottenuto la relativa concessione.

E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. Da parte di soggetti non autorizzati.

La concessione avrà la durata di anni 10 e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di anni 10 a richiesta del richiedente, sempre che ricorrano le condizioni e siano rispettati i requisiti per l'uso del Marchio.

## **Art. 9 - Controlli**

Il Comune di MORMANNO si occuperà di verificare periodicamente la corretta applicazione del Marchio De.Co, nonché la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dagli iscritti nell'Elenco.

Gli incaricati del Comune di MORMANNO ovvero i soggetti terzi appartenenti all'Associazione Scientifica Biologi Senza Frontiere (ASBSF) di Cosenza, possono accedere in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, nelle sedi dei soggetti utilizzatori iscritti nell'Elenco.

Gli incaricati riferiscono sull'esito dei controlli di cui sopra, al Comune, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti indicati nel successivo Art. 8.

## **Art. 10- Sanzioni**

Il Comune di MORMANNO può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

- a. Diffida: nel caso di atti di lieve entità, che rilevino buona fede da parte dell'utilizzatore e che non comportino gravi danni all'immagine del Marchio stesso;
- b. Censura: nel caso di atti più gravi, su cui non sia certa o comprovabile la buona fede, nei casi in cui sussista, a seguito del comportamento dei Concessionari, un rischio di concreta compromissione della correttezza dell'immagine del Marchio;
- b. Revoca: nel caso di gravissimi comportamenti contrari al Regolamento e/o all'immagine del Marchio, ovvero in caso di mancato rispetto del disciplinare di produzione, nonché nel caso che perdurino comportamenti scorretti.

## **Art. 11- Controversie**

Il Comune di MORMANNO, nei limiti inderogabili di Legge, è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti dei Concessionari nei seguenti casi:

- a. Per causa di nullità del Marchio;
- b. Per causa di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del Marchio;
- c. Per causa di violazione dei diritti di Marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all'uso del Marchio stesso.

## **Art. 12 - Norme finali**

Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

Allegato 1)

Logo De.Co. per “BOCCONOTTO DI MORMANNO”,



*Bocconotto di Mormanno*